SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 giugno 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 23 giugno 2009.

Disposizioni relative al modello e alle caratteristiche di sicurezza del passaporto ordinario elettronico. (Decreto n. 303/014).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Vista la Risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e l'art. 301 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto,degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.»;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea CE n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-*vicies-ter* che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre 2005 che ha definito il nuovo passaporto elettronico costituito da un libretto munito di un supporto informatico idoneo a memorizzare e proteggere i dati del passaporto e quelli del titolare;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 31 marzo 2006 recante «Disposizioni sul passaporto elettronico»;

Vista la Decisione della Commissione Europea C (2006) 2909 del 28 giugno 2006 con cui sono state indicate le specifiche tecniche sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio;

Visto il regolamento (CE) n. 444 del 2009 che modifica il regolamento CE n. 2252/2004;

Riconosciuta la necessità di definire le istruzioni operative per il rilascio dei passaporti elettronici;

Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 18 giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende:

a) per «Passaporto»: il passaporto di cui alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, conforme al Regolamento del Consiglio dell'Unione europea CE 2252/2004, alla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005, alla Decisione della Commissione C (2006) 2909 e costituito, come previsto dalla legge 31marzo 2005, n. 43, art. 7-*vicies*, da un supporto fisico e da un supporto informatico;

b) per «SSCE-PE»: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei passaporti elettronici;

c) per «IPZS»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

d) per «ICAO»: l'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile;

e) per «chip»: il processore informatico contenuto nel passaporto utilizzato come supporto per la memorizzazione dei dati e per la ricezione e trasmissione, tramite radiofrequenze, dei dati stessi, senza alcun contatto fisico, dal/al dispositivo elettronico utilizzato per la trasmissione/ricezione, al fine della memorizzazione dei dati sul chip o per la successiva lettura degli stessi;

f) per «codice cifrato»: i codici alfanumerici contenuti nel microprocessore che identificano univocamente il Passaporto;

g) per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che consentono l'autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante una sessione di lavoro.

Art. 2.

Norme di riferimento

Trovano applicazione in materia la legge 21 novembre 1967, n. 1185 «Norme sui passaporti», nonchè tutte le altre norme riferite comunque ai passaporti, il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea CE n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e agli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, e successive modificazioni, la Decisione della Commissione Europea C(2006) 2909.

Art. 3.

Presentazione della domanda per ottenere il passaporto

1. La domanda di rilascio del passaporto è presentata:

a) in Italia: alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza del luogo dove il richiedente ha la residenza, il domicilio o la dimora ovvero, in mancanza di questi uffici, al comando locale dei carabinieri o al comune;

b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari.

c) al Ministero degli affari esteri per il rilascio di passaporti per motivi istituzionali.

2. Con la domanda l'interessato deve indicare ed autocertificare secondo legge il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, la cittadinanza italiana, la residenza anagrafica, la statura e colore degli occhi, lo stato civile in relazione al matrimonio, lo stato di famiglia, l'eventuale esistenza di procedimenti penali o di condanne penali, nonché di multe o ammende non pagate relative sempre a procedimenti penali, nonché l'esistenza di eventuali misure di sicurezza detentiva o di prevenzione previste dall'art. 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, l'eventuale esistenza di obblighi alimentari.

3. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta. La domanda è presentata mediante apposito modulo recante idonea informativa ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003 relativo alla protezione dei dati personali;

4. Alla domanda devono essere allegate due foto identiche frontali e a volto scoperto, conformi alle modalità previste dalla normativa ICAO di cui al punto 7 della Decisione C(2005) 409 e in particolare al modello allegato al presente decreto (All.A), delle quali una autenticata, qualora la domanda non sia presentata personalmente dall'interessato.

5. Gli uffici competenti al rilascio dei passaporti, di cui all'art. 5 della legge n. 1185/1967, verificata l'identità dell'interessato nei modi stabiliti dalla legge, acquisiscono, a mezzo scansione elettronica, l'impronta del dito indice di ciascuna mano dell'interessato. Se, in una mano, l'impronta del dito indice non fosse disponibile, si utilizza per la stessa mano, procedendo in successione, la prima impronta disponibile del dito medio, anulare e pollice.

6. Ove sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte, viene rilasciato un passaporto temporaneo con validità pari o inferiore a dodici mesi.

7. Qualora, per malattia o altro impedimento non superabile, certificato nei modi di legge, non possano essere acquisite le impronte digitali, il passaporto viene rilasciato senza le impronte.

8. I minori di anni 12 sono esenti dalla deposizione delle impronte.

Art. 4.

Consegna del passaporto

1. Al momento della consegna al richiedente, l'ufficio verificherà il funzionamento del chip e la correttezza dei dati contenuti nel passaporto.

2. In caso di impedimento del richiedente il passaporto potrà essere ritirato da persona munita di delega formalizzata mediante autentica della firma dell'interessato, o, se richiesto, spedito al domicilio di quest'ultimo, a sue spese.

Art. 5.

Caratteristiche del supporto informatico di memorizzazione

1. Il chip contenuto nel passaporto è conforme alla normativa europea concernente le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 e dalla Decisione C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il chip, in coerenza con quanto specificato nell'art. 1, comma 2, del Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004, contiene l'immagine del volto e le impronte digitali, quest'ultime in formato interoperativo. I dati debbono essere protetti e il chip è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati.

3. Le caratteristiche relative al tipo, formato, qualità e disposizioni di memorizzazione di tali elementi biometrici, sono conformi alle decisioni della Commissione europea riguardanti le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio e in particolare a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 e alla Decisione C(2006)2009 del 28 giugno 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Infrastruttura di sicurezza

1. Per assicurare la integrità e l'autenticità dei dati memorizzati nel processore del passaporto elettronico, è assegnata la funzione di autorità di certificazione (Country Signing Certification Auhtority - CSCA e Document Signer - DS) al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.

2. Per proteggere le impronte digitali sul processore del passaporto elettronico, è assegnata la funzione di autorità di Verifica (Country Verify Certification Authority - CVCA) al Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.

3. Per abilitare i moduli di ispezione alla lettura delle impronte digitali memorizzate nel microchip del passaporto per i processi di emissione, è assegnata la funzione di abilitazione (Document Verifier - DV) al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.

4. Le infrastrutture a chiave pubblica (PKI), relative ai suddetti punti 1 e 2, sono realizzate dal Sistema di Sicurezza del Circuito di controllo per l'Emissione dei passaporti elettronici (SSCE-PE) collocato presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.

5. L'SSCE-PE provvede, a tal fine a:

a) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il riconoscimento a livello nazionale ed internazionale di tutti i passaporti italiani emessi (certificato della CSCA);

b) generare e certificare le coppie di chiavi utilizzate per firmare i dati memorizzati nel microchip del passaporto e garantirne in tal modo l'integrità e autenticità (certificato del DS);

c) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per la verifica a livello nazionale ed internazionale di tutti i passaporti italiani emessi (certificato della CVCA);

d) generare e certificare le coppie di chiavi utilizzate dai sistemi che abilitano i moduli di ispezione alla lettura delle impronte digitali memorizzate nel microchip del passaporto, lì dove presenti (certificato del DV);

e) fornire telematicamente all'IPZS, in modalità sicura, il codice identificativo univoco necessario a numerare i passaporti in bianco, da riportare a vista sul passaporto e in elettronico sul chip;

f) generare e gestire le chiavi ed i certificati utilizzati per la sicurezza della trasmissione delle informazioni.

Art. 7.

Banca dati passaporti

1. Su delega del Ministro degli affari esteri è istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, una «banca dati passaporti» per finalità amministrative di verifica dell'esistenza di precedenti passaporti rilasciati alla medesima persona, ovvero dei dati del passaporto in caso di denuncia di furto o smarrimento del documento, nonchè per consentire le necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del chip.

2. Titolare del trattamento dei dati personali registrati nella banca dati è il Ministero degli affari esteri. Responsabile del trattamento è l'unità del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno presso cui è istituita la banca dati.

3. I dati dell'interessato, acquisiti all'atto della presentazione della domanda, ed i dati identificativi del passaporto sono trasmessi per via telematica, da parte delle autorità competenti al rilascio del passaporto, alla banca dati, per la registrazione.

Le medesime autorità aggiornano la banca dati in ordine ad eventuali provvedimenti di ritiro o di sospensione della validità del passaporto.

4. Per ogni passaporto sono registrati nella banca dati esclusivamente:

a) i dati identificativi del passaporto stesso e del chip;

b) le generalità e la fotografia dell'interessato;

c) le informazioni relative al furto o allo smarrimento del passaporto;

d) le informazioni relative ai provvedimenti di sospensione di validità dello stesso.

5. Le impronte digitali e i dati da essi derivati non sono registrate nella banca dati.

Gli elementi e i dati biometrici possono essere utilizzati solo per finalità di verifica dell'identità del titolare del passaporto.

6. La banca dati è consultabile per via telematica dal personale espressamente autorizzato del Ministero degli affari esteri, delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, delle Questure e dei posti di Polizia di frontiera, esclusivamente per le finalità di cui al comma 1.

Art. 8.

Accertamenti istruttori

1. Il Ministero degli affari esteri, le Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e le Questure possono acquisire, anche in via telematica, dal casellario giudiziale e dal bollettino delle ricerche di cui all'art. 301 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635, soltanto i dati e le informazioni necessari per effettuare gli accertamenti istruttori per il rilascio e disporre degli elementi per motivarne il rifiuto.

2. L'acquisizione dei dati è effettuata anche nel rispetto delle modalità tecnico-operative individuate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313, per consentire la consultazione diretta da parte delle amministrazioni pubbliche delle informazioni registrate nel casellario giudiziale.

Art. 9.

Aggiornamenti tecnici

1. Per tutte le specifiche tecniche del processo di sicurezza, nonchè per ulteriori procedure relative all'acquisizione ed al flusso dei dati, compresi quelli biometrici, si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

È abrogato il decreto del Ministro degli affari esteri del 31 marzo 2006 recante «Disposizioni sul passaporto elettronico».

Roma, 23 giugno 2009

Il Ministro: FRATTINI

ALLEGATO *A*

too close

too far away

blurred

ink marked/creased

looking away

unnatural skin tones

too dark

too light

washed out colour

pixelated

Photograph quality

The photographs must be:

- no more than 6-months old
- 35–40mm in width
- close up of your head and top of your shoulders so that your face takes up 70–80% of the photograph
- in sharp focus and clear
- of high quality with no ink marks or creases

The photographs must:

- show you looking directly at the camera
- show your skin tones naturally
- have appropriate brightness and contrast
- be printed on high quality paper, and at high resolution

Photographs taken with a digital camera must be high quality colour and printed on photo-quality paper.

hair across eyes

eyes closed

portrait style

eyes tilted

busy background

not centred

flash reflection on skin

redeye

shadows behind head

shadows across face

Style and lighting

The photographs must:

- be colour neutral
- show your eyes open and clearly visible—no hair across your eyes
- show you facing square on to the camera, not looking over one shoulder (portrait style) or tilted, and showing both edges of your face clearly
- be taken with a plain light-coloured background
- be taken with uniform lighting and not show shadows or flash reflections on your face and no red eye

dark tinted lenses

flash reflection on lenses

frames too heavy

frames covering eyes

wearing a hat

wearing a cap

face covered

shadows across face

shows another person

mouth open and toy too close to face

Glasses and head covers

If you wear glasses:

- the photograph must show your eyes clearly with no flash reflection off the glasses, and no tinted lenses (if possible, avoid heavy frames— wear lighter framed glasses if you have them)
- make sure that the frames do not cover any part of your eyes.

Head coverings:

- are not permitted except for religious reasons, but your facial features from bottom of chin to top of forehead and both edges of your face must be clearly shown.

Expression and frame

Your photographs must:

- show you alone (no chair backs, toys or other people visible), looking at the camera with a neutral expression and your mouth closed.

09A07409

DECRETO 23 giugno 2009.

Disposizioni relative ai libretti di passaporto ordinario elettronico. (Decreto n. 303/015).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Vista la risoluzione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee, riuniti in sede di Consiglio, del 23 giugno 1981, relativa all'adozione di un passaporto di modello uniforme fra gli Stati membri delle Comunità europee e successive integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Istruzioni per la vigilanza ed il controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a rigoroso rendiconto,degli stampati comuni e delle pubblicazioni ufficiali, delle ordinazioni, consegne, distribuzioni e dei rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.».

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004 del 13 dicembre 2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la decisione della Commissione europea C(2005) 409 del 28 febbraio 2005 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici primari nei passaporti e nei documenti di viaggio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-*vicies-ter* che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al citato regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 2252/2004;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri del 5 aprile 2005 che integra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-*bis*, relativo all'istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico e ritenuto che, giusto il disposto della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti, e quindi fra queste quelle relative all'utilizzo dei dati biometrici, debbano essere riferite anche ai passaporti speciali quali quelli diplomatici e di servizio;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2006) 2909 del 28 giugno 2006 che ha stabilito le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici secondari nei passaporti e nei documenti di viaggio;

Visto il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009;

Ritenuta la necessità di aggiornare il decreto del Ministro degli affari esteri del 29 novembre 2005, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla produzione dei libretti passaporto con le nuove caratteristiche;

Visto il parere sullo schema di decreto, espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 18 giugno 2009;

Decreta:

Art. 1.

Il libretto del passaporto ordinario è composto nel modo di seguito indicato:

A) *Supporto fisico.*

Dimensioni: le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88 x 125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme ICAO.

Libretto: il libretto si compone di 32 o 48 pagine, oltre i risguardi. L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto sono riportati a pagina 4.

Copertina: la copertina è in materiale speciale, adatto alla laminazione del microprocessore «contact-less» di tipo RF/ID incorporato in posizione protetta, di colore bordeaux-violet (uniforme europeo) recante in oro lo stemma della Repubblica italiana con iscrizioni, il simbolo ICAO indicante la presenza di un microchip ed elementi di sicurezza.

Carta: per i risguardi in II e III di copertina, la carta è di tipo speciale, di colore bianco, con elementi di sicurezza. Le pagine del passaporto sono in carta filigranata riportante la scritta Repubblica italiana, Europa e l'immagine in chiaroscuro della ninfa Europa. La carta è di colore bianco, con filo di sicurezza ed elementi di sicurezza.

Stampa risguardi: la stampa offset è realizzata a più colori con fondi di sicurezza, alcuni fusi tra loro a formare effetti «iride». Stampa calcografica a tre colori.

Stampa pagine interne: la stampa offset delle pagine del libretto è realizzata a più colori, alcuni fusi tra di loro a formare effetti «iride». I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu, compresa la pagina quattro destinata alla lettura automatica secondo la normativa ICAO.

Numerazione: è riportata in chiaro sulla pagina quattro in alto a destra. Questa è composta da una sequenza alfanumerica di due lettere indicanti tipologia e serie del passaporto, seguite da sette numeri arabi. La stessa è ripetuta in perforazione nelle pagine del libretto a partire dalla pagina cinque fino all'ultima di copertina.

Cucitura: la cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», è realizzata con filo speciale, nei colori verde, bianco e rosso ed elementi di sicurezza.

Foil olografico: un film trasparente di sicurezza è applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del passaporto che vengono stampati con tecnica digitale. Tale film è stampato con inchiostri speciali, nonché con un particolare elemento OVD trasparente. Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.

B) *Descrizione delle pagine.*

Il testo impresso nelle pagine dei fogli interni è nelle lingue ufficiali dell' Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari o in tre lingue laddove specificato. Il testo della copertina del passaporto è in lingua italiana.

Risguardi: sono riprodotti lo stemma della Repubblica italiana, un disegno della statua equestre dell'imperatore Marco Aurelio con stilizzazione del pavimento michelangiolesco di piazza del Campidoglio, l'immagine dell'Italia turrita ed i testi nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 1: ripete i testi della I di copertina.

Pagina 2: contiene le avvertenze sull'uso del passaporto elettronico nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Pagina 3: costituisce il frontespizio del passaporto e contiene le legende «Unione Europea», «Repubblica italiana» e «Passaporto» nelle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 4: (ICAO): contiene il numero del passaporto e le informazioni per l'identificazione dell'intestatario del documento. Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina è riservato uno spazio destinato alla stampa digitale dell' immagine del titolare del passaporto. A protezione dei dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).

Pagine 5: pagina riservata all'autorità, nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 6: contiene informazioni aggiuntive dell'intestatario del passaporto nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Pagina 7: contiene la legenda dei dati personali nelle lingue ufficiali dell'Unione Europea secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 8: pagina destinata alle informazioni ed alle foto dei figli minorenni iscritti nel passaporto.

Pagine da 9 a 31 o da 9 a 47 (a seconda della foliazione): contengono la scritta in alto al centro: visti/visas/visas.

Pagina 32 o 48 (a seconda della foliazione): pagina destinata alle comunicazioni in casi di emergenza, nelle tre lingue (italiano, inglese e francese).

Art. 2.

Nel passaporto è inserito un microprocessore RF/ID di prossimità (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacità minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del dito indice di ogni mano. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni già presenti sul supporto cartaceo relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e quelle necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge preveda che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.

La presente disposizione si applica anche alla normativa sui passaporti diplomatici e di servizio.

Art. 3.

I passaporti rilascianti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità.

Art. 4.

Il decreto del Ministro degli esteri del 29 novembre 2005 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 giugno 2009

Il Ministro: FRATTINI

09A07410

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 aprile 2009.

Inclusione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/127/CE del 18 dicembre 2008 della Commissione.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 1112 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende tra l'altro l'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che, con il regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione è stato inserito nel regolamento (CE) n. 2229/2004 il nuovo art. 24-*ter* che consente di includere nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, senza un parere scientifico dettagliato dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), le sostanze attive per le quali esistono chiari indizi per ritenere che non abbiano effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un impatto inaccettabile sull'ambiente in quanto soddisfano i criteri riportati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1095/2007 medesimo;

Considerato che la Commissione ha esaminato, ai sensi dell'art. 24-*bis*, del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana ed animale, sulle acque sotterranee e sull'ambiente per una serie di usi proposti dai notificanti ed ha concluso che tali sostanze attive rispondono ai requisiti dell'art. 24-*ter* del suddetto regolamento (CE);

Considerato che le la Commissione e gli Stati membri hanno riesaminato le relazioni di riesame provvisorie nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, dove sono stati approvati sotto forma di relazioni di riesame;

Considerato che ai sensi dell'art. 25-*bis* del regolamento (CE) n. 2229/2004, l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è tenuta ad esprimere un parere tecnico-scientifico, dietro richiesta della Commissione, sulle relazioni di riesame provvisorie di tali sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, soddisfano, in linea di massima, i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nelle relazioni di riesame della Commissione;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione con l'inserimento delle sostanze attive, di cui all'allegato del presente decreto, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/127/CE si deve tenere conto delle eventuali limitazioni e delle prescrizioni riportate, per tali sostanze attive, di cui all'allegato del presente decreto, nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalità riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;

Considerato che per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive, di cui all'allegato del presente decreto, si deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera *b)*.

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive riportate nell'allegato al presente decreto, con la definizione chimica ed alle condizioni ivi previste, sono aggiunte, fino al 31 agosto 2019, alle sostanze riportate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Art. 2.

Adempimenti per gli adeguamenti di fase I

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 28 febbraio 2010, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le eventuali limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 agosto 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive, di cui all'allegato del presente decreto, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 agosto 2009, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° settembre 2009; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi alle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° marzo 2010; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 3.

Adempimenti per gli adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 agosto 2009, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 agosto 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 agosto 2015, a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 agosto 2009, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, contenenti le sostanze attive, di cui all'allegato del presente decreto, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 agosto 2013, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° settembre 2013; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° settembre 2015; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento scorte

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 31 agosto 2010.

2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto è consentita fino al 28 febbraio 2011.

3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 agosto 2014.

4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, è consentita fino al 31 agosto 2016.

5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui all'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformità con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 22 aprile 2009

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 337

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
224	Acido acetico Numero CAS: 64-19-7 Numero CIPAC: non assegnato	Acido acetico	≥ 980 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido acetico (SANCO/2602/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
225	Solfato di alluminio e ammonio Numero CAS: 7784-26-1 Numero CIPAC: non assegnato	Solfato di alluminio e ammonio	≥ 960 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di alluminio e ammonio (SANCO/2985/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
226	Silicato di alluminio Numero CAS: 1332-58-7 Numero CIPAC: non assegnato	Non disponibile Denominazione chimica: caolino	≥ 999,8 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di alluminio (SANCO/2603/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
227	Acetato di ammonio Numero CAS: 631-61-8 Numero CIPAC: non assegnato	Acetato di ammonio	≥ 970 g/kg Impurezze rilevanti: metalli pesanti quali Pb max. 10 ppm	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acetato di ammonio (SANCO/2986/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
228	Farina di sangue Numero CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato	Non disponibile	≥ 990 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. Le farine di sangue devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle farine di sangue (SANCO/2604/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
229	Carburo di calcio Numero CAS: 75-20-7 Numero CIPAC: non assegnato	Carburo di calcio Acetiluro di calcio	≥ 765 g/kg Contenente 0,08 – 0,52 g/kg di fosfuro di calcio	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carburo di calcio (SANCO/2605/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
230	Carbonato di calcio Numero CAS: 471-34-1 Numero CIPAC: non assegnato	Carbonato di calcio	≥ 995 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbonato di calcio (SANCO/2606/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
231	Biossido di carbonio Numero CAS: 124-38-9	Biossido di carbonio	≥ 99,9 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fumigante. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul biossido di carbonio (SANCO/2987/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
232	Denatonio benzoato Numero CAS: 3734-33-6 Numero CIPAC: non assegnato	Benzoato di benzildietil[[2,6-xilil carbamoil]metil]ammonio	≥ 995 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul denatonio benzoato (SANCO/2607/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
233	Etilene Numero CAS: 74-85-1 Numero CIPAC: non assegnato	Etene	≥ 99 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etilene (SANCO/2608/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
234	Estratto di Melaleuca alternifolia Numero CAS: Olio di Melaleuca alternifolia 68647-73-4 Componenti principali: terpinene-4-olo 562-74-3 γ-terpinene 99-85-4 α -terpinene 99-86-5 1,8-cineolo 470-82-6 Numero CIPAC: non assegnato	L'olio di Melaleuca alternifolia è una miscela complessa di sostanze chimiche.	Componenti principali: terpinene-4-olo ≥ 300 g/kg γ-terpinene ≥ 100 g/kg α -terpinene ≥ 50 g/kg 1,8-cineolo tracce	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto di Melaleuca alternifolia (SANCO/2609/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
235	Residui di distillazione dei grassi Numero CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato	Non disponibile	≥ 40 % di acidi grassi clivati Impurezze rilevanti: -Ni max. 200 mg/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. I residui di distillazione dei grassi di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui residui di distillazione dei grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
236	Acidi grassi da C7 a C20 Numero CAS: 112-05-0 (acido pelargonico) 67701-09-1 (acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18) 124-07-2 (acido caprilico) 334-48-5 (acido caprico) 143-07-7 (acido laurico) 112-80-1 (acido oleico) 85566-26-3 (esteri metilici degli acidi grassi C8-C10) 111-11-5 (ottanoato di metile) 110-42-9 (decanoato di metile) Numero CIPAC: non assegnato	Acido nonanoico Acido caprilico, acido pelargonico, acido caprico, acido laurico, acido oleico (ISO in tutti i casi) Acido ottanoico, acido nonanoico, acido decanoico, acido dodecanoico, acido cis- 9-ottadecenoico (IUPAC in tutti i casi) Acidi grassi, C7-C10, esteri metilici	≥ 889 g/kg (acido pelargonico) ≥ 838 g/kg acidi grassi ≥ 99 % esteri metilici degli acidi grassi	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
237	Estratto d'aglio Numero CAS: 8008-99-9 Numero CIPAC: non assegnato	Concentrato di succo d'aglio alimentare	≥ 99,9 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come repellente, insetticida e nematocida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'aglio (SANCO/2612/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
238	Acido gibberellico Numero CAS: 77-06-5 Numero CIPAC: 307	Acido (3S,3aS,4S,4aS,7S, 9aR,9bR,12S)-7,12-diidrossi- 3-metil-6-metilene-2- oxoperidro-4a,7-metano- 9b,3-propenol(1,2-b) furan-4- carbossilico Alt: Acido (3S,3aR,4S,4aS,6S, 8aR,8bR,11S)- 6,11-diidrossi-3-metil-12-metilene-2-osso-4a,6-metano-3,8bprop-lenoperidroindenol (1,2-b) furan-4-carbossilico	≥ 850 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido gibberellico (SANCO/2613/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
239	Gibberelline Numero CAS: GA4: 468-44-0 GA7: 510-75-8 Miscela di GA4A7: 8030-53-3 Numero CIPAC: non assegnato	GA4: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR, 12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan -4-carbossilico GA7: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9b R,12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3- propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carbossilico	Rapporto di riesame (SANCO/2614/2008).	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle gibberelline (SANCO/2614/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
240	Hydrolised proteins Idrolizzato ureico di melasse di barbabietola Idrolizzato proteico di collagene Numero CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato	Non disponibile	Idrolizzato ureico di melasse di barbabietola: equivalente minimo di proteine grezze: 360 g/kg (36% p/p) Idrolizzato proteico di collagene: contenuto di azoto organico > 240 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1774/2002. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate (SANCO/2615/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
241	Solfato di ferro Solfato di ferro (II) anidro: Numero CAS: 7720-78-7 Solfato di ferro (II) monoidrato: Numero CAS: 17375-41-6 Solfato di ferro (II) eptaidrato: Numero CAS: 7782-63-0 Numero CIPAC: non assegnato	Solfato di ferro (II)	Solfato di ferro (II) anidro ≥ 367,5 g/kg Solfato di ferro (II) Monoidrato ≥ 300 g/kg Solfato di ferro (II) eptaidrato ≥ 180 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di ferro (SANCO/2616/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
242	Kieselgur (terra diatomacea) Numero CAS: 61790-53-2 Numero CIPAC: 647	Kieselgur (terra diatomacea)	920±20 g SiO_2/kg DE Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 µm)	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla terra diatomacea (SANCO/2617/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
243	Calcare Numero CAS: 1317-65-3 Numero CIPAC: non assegnato	Non disponibile	≥ 980 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul calcare (SANCO/2618/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
244	Metil nonil chetone Numero CAS: 112-12-9 Numero CIPAC: non assegnato	Undecan-2-one	≥ 975 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metilnonil chetone (SANCO/2619/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
245	Pepe Numero CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato	Pepe nero–Piper nigrum	Miscela complessa di sostanze chimiche, il cui tenore in piperina come marcatore dovrebbe essere almeno del 4 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pepe (SANCO/ 2620/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
246	Oli vegetali/Olio di citronella Numero CAS: 8000-29-1 Numero CAS: 8000-29-1	L'olio di citronella è una miscela complessa di sostanze chimiche. The main components are: I componenti principali sono i seguenti: Geraniolo ((E)-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-olo). Citronellolo (3,7-dimetil-6-octan-2-olo). Acetato di geranile (3,7-dimetil-6-octen-1-il acetato).	Impurezze rilevanti: metil eugenolo e metilisoeugenolo max. 0,1 %.	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come erbicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di citronella (SANCO/2621/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
247	Oli vegetali/Olio di chiodi di garofano Numero CAS: 94961-50-2 (olio di chiodi di garofano) 97-53-0 (eugenolo – componente principale) Numero CIPAC: non assegnato	L'olio di chiodi di garofano è una miscela complessa di sostanze chimiche. Il componente principale è l'eugenolo.	≥ 800 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida e battericida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di chiodi di garofano (SANCO/2622/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
248	Oli vegetali/Olio di colza Numero CAS: 8002-13-9 Numero CIPAC: non assegnato	Olio di colza	L'olio di colza è una miscela complessa di acidi grassi	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di colza (SANCO/2623/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
249	Oli vegetali/Olio di menta verde Numero CAS: 8008-79-5 Numero CIPAC: non assegnato	Olio di menta verde	≥ 550 g/kg come Lcarvone	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di menta verde (SANCO/2624/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
250	Idrogenocarbonato di potassio Numero CAS: 298-14-6 Numero CIPAC: non assegnato	Idrogenocarbonato di potassio	≥ 99,5 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrogenocarbonato di potassio (SANCO/2625/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
251	Putrescina (1,4-diaminobutano) Numero CAS: 110-60-1 Numero CIPAC: non assegnato	Butano-1,4-diammina	≥ 990 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla putrescina (SANCO/2626/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
252	Pietrine Numero CAS: (A) e (B): Piretrine: 8003-34-7 Estratto A: estratti di Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7 piretrina 1: CAS 121-21-1 piretrina 2: CAS 121-29-9 cinerina 1: CAS 25402-06-6 cinerina 2: CAS 121-20-0 jasmolina 1: CAS 4466-14-2 jasmolina 2: CAS 1172-63-0 Estratto B: piretrina 1: CAS 121-21-1 piretrina 2: CAS 121-29-9 cinerina 1: CAS 25402-06-6 cinerina 2: CAS 121-20-0 jasmolina 1: CAS 4466-14-2 jasmolina 2: CAS 1172-63-0 Numero CIPAC: 32	Le piretrine sono una miscela complessa di sostanze chimiche.	Estratto A: ≥ 500 g/kg piretrine Estratto B: ≥ 480 g/kg piretrine	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come insetticida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle pietrine (SANCO/2627/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
253	Sabbia di quarzo Numero CAS: 14808-60-7 Numero CIPAC: non assegnato	Quarzo, biossido di silicio, silice, SiO2	≥ 915 g/kg Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 µm)	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sabbia di quarzo (SANCO/2628/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
254	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce Numero CAS: 100085-40-3 Numero CIPAC: non assegnato	Olio di pesce	≥ 99 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. L'olio di pesce deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1774/2002. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di pesce (SANCO/2629/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
255	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora Numero CAS: 98999-15-6 Numero CIPAC: non assegnato	Grasso di pecora	Grasso di pecora puro contenente una concentrazione massima di acqua dello 0,18 % p/p.	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. Il grasso di pecora deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1774/2002. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul grasso di pecora (SANCO/2630/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
256	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo Numero CAS: 8002-26-4 Numero CIPAC: non assegnato	Tallolio grezzo	Il tallolio grezzo è una miscela complessa di resina di tallolio e acidi grassi.	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tallolio grezzo (SANCO/2631/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
257	Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio Numero CAS: 8016-81-7 Numero CIPAC: non assegnato	Pece di tallolio	Miscela complessa di esteri di acidi grassi, resina e piccole quantità di dimeri e trimeri di acidi resinici e acidi grassi.	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla pece di tallolio (SANCO/2632/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
258	Estratto d'alga marina (precedentemente estratto d'alga marina e alghe marine) Numero CAS: non assegnato Numero CIPAC: non assegnato	Estratto d'alga marina	L'estratto d'alga marina è una miscela complessa. I principali componenti marcatori sono: mannitolo, fucoidani e alginati. Relazione di riesame SANCO/2634/2008	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'alga marina (SANCO/2634/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi
259	Silicato di sodio e alluminio Numero CAS: 1344-00-9 Numero CIPAC: non assegnato	Silicato di sodio e alluminio: $Na_x[(AlO_2)_x(SiO_2)_y] \times zH2O$	1 000 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di sodio e alluminio (SANCO/2635/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
260	Ipoclorito di sodio Numero CAS: 7681-52-9 Numero CIPAC: non assegnato	Ipoclorito di sodio	10 % (p/p) espresso come cloro	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come disinfettante. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ipoclorito di sodio (SANCO/2988/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
261	Feromoni di lepidotteri a catena lineare (E)-5-decen-1-il acetato CAS No: 38421-90-8 Numero CIPAC: non assegnato (E)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 38363-29-0 Numero CIPAC: non assegnato (E/Z)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: non disponibile Numero CIPAC: non disponibile (Z)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 28079-04-1 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-9-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 16974-11-1 Numero CIPAC: 422 (E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato Numero CAS: 54364-62-4 Numero CIPAC: non assegnato (E)-11-tetradecen-1-il acetato Numero CAS: 33189-72-9 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-9-tetradecen-1-il acetato Numero CAS: 16725-53-4 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-11-tetradecen-1-il acetato Numero CAS: 20711-10-8 Numero CIPAC: non assegnato	Acetate group: (E)-5-decen-1-il acetato (E)-8-dodecen-1-il acetato (E/Z)-8-dodecen-1-il acetato come singoli isomeri (Z)-8-dodecen-1-il acetato (Z)-9-dodecen-1-il acetato (E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato E)-11-tetradecen-1-il acetato (Z)-9-tetradecen-1-il acetato (Z)-11-tetradecen-1-il acetato	Review report (SANCO/2633/2008)	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui feromoni dei lepidotteri a catena lineare (SANCO/2633/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	(Z, E)-9, 12- tetradecadien -1-il acetato Numero CAS: 31654-77-0 Numero CIPAC: non assegnato	(Z, E)-9, 12- tetradecadien-1-il acetato				
	Z-11-esadecen-1-il acetato Numero CAS: 34010-21-4 Numero CIPAC: non assegnato (Z, E)-7, 11- esadecadien -1-il acetato Numero CAS: 51606-94-4 Numero CIPAC: non assegnato (E, Z)-2, 13- ottadecadien -1-il acetato Numero CAS: 86252-65-5 Numero CIPAC: non assegnato Gruppo alcoli: (E)-5-decen-1-olo Numero CAS: 56578-18-8 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-8-dodecen-1-olo Numero CAS: 40642-40-8 Numero CIPAC: non assegnato (E,E)-8,10-dodecadien-1-olo Numero CAS: 33956-49-9 Numero CIPAC: non assegnato tetradecan-1-olo Numero CAS: 112-72-1 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-11-esadecen-1-olo Numero CAS: 56683-54-6 Numero CIPAC: non assegnato Gruppo aldeidi: (Z)-7-tetradecenale Numero CAS: 65128-96-3 Numero CIPAC: non assegnato	Z-11-esadecen-1-il acetato Z, E)-7, 11- esadecadien-1-il Acetato (E, Z)-2, 13- ottadecadien-1-il acetato Gruppo alcoli: (E)-5-decen-1-olo (Z)-8-dodecen-1-olo (E,E)-8,10-dodecadien-1-olo tetradecan-1-olo (Z)-11-esadecen-1-olo Gruppo aldeidi: (Z)-7-tetradecenale				

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	(Z)-9-esadecenale Numero CAS: 56219-04-6 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-11-esadecenale Numero CAS: 53939-28-9 Numero CIPAC: non assegnato (Z)-13-ottadecenale Numero CAS: 58594-45-9 Numero CIPAC: non assegnato	(Z)-9-esadecenale (Z)-11-esadecenale (Z)-13-ottadecenale				
	Miscele di acetati: i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 28079-04-1 Numero CIPAC: non assegnato e ii) dodecil acetato Numero CAS: 112-66-3 Numero CIPAC: non assegnato i) (Z)-9-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 16974-11-1 Numero CIPAC: 422 nonché ii) dodecil acetato Numero CAS: 112-66-3 Numero CIPAC: 422; i) (E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato Numero CAS: 55774-32-8 Numero CIPAC: non assegnato e ii) (E,E)-7,9-dodecadien-1-il acetato Numero CAS: 54364-63-5 Numero CIPAC: non assegnato i) (Z,Z)-7,11-esadecadien-1-il acetato e ii) (Z,E)-7,11-esadecadien-1-il acetato Numero CAS: i) e ii) 53042-79-8 Numero CAS: i) 52207-99-5	Miscele di acetati: i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato and ii) Dodecyl acetate; i) (Z)-9-dodecen-1-il acetato e ii) dodecil acetato; i) (E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato, e ii) (E,E)-7,9-dodecadien-1-il acetato; i) (Z,Z)-7,11-esadecadien-1-il acetato e ii) (Z,E)-7,11-esadecadien-1-il acetato;				

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	Numero CAS: ii) 51606-94-4 Numero CIPAC: non assegnato Miscele di aldeidi: i) (Z)-9-esadecenale Numero CAS: 56219-04-6 Numero CIPAC: non assegnato e ii) (Z)-11-esadecenale Numero CAS: 53939-28-9 CIPAC: non assegnato e iii) (Z)-13-ottadecenale Numero CAS: 58594-45-9 Numero CIPAC: non assegnato	Blends aldehydes: i) (Z)-9-esadecenale e ii) (Z)-11-esadecenale e iii) (Z)-13-ottadecenale;				
	Miscugli di miscele: i) (E)-5-decen-1-yl acetate Numero CAS: 38421-90-8 Numero CIPAC: non assegnato E ii) (E)-5-decen-1-ol Numero CAS: 56578-18-8 Numero CIPAC: non assegnato; i) (E/Z)-8-dodecen-1-yl acetate Numero CAS: come singoli isomeri Numero CIPAC: non assegnato; e i) (E)-8-dodecen-1-yl acetate Numero CAS:(E) 38363-29-0 Numero CIPAC: non assegnato E i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato Numero CAS: 28079-04-1 Numero CIPAC: non assegnato E ii) (Z)-8-dodecen-1-olo Numero CAS: ii) 40642-40-8 Numero CIPAC: non assegnato i) (Z)-11-esadecenale Numero CAS: 53939-28-9	Miscugli di miscele: i) (E)-5-decen-1-il acetato e ii) (E)-5-decen-1-olo; i) (E/Z)-8-dodecen-1-il acetato e i) (E)-8-dodecen-1-il acetato e i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato e ii) (Z)-8-dodecen-1-olo; i) (Z)-11-esadecenale e				

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [(1)]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
	CIPAC: non assegnato E ii) (Z)-11-esadecen-1-il acetato Numero CAS: 34010-21-4 Numero CIPAC: non assegnato	ii) (Z)-11-esadecen-1-il acetato				
262	Cloridrato di trimetilammina Numero CAS: 593-81-7 Numero CIPAC: non assegnato	Cloridrato di trimetilammina	≥ 988 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloridrato di trimetilammina (SANCO/2636/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
263	Urea Numero CAS: 57-13-6 Numero CIPAC: 8352	Urea	≥ 98 %p/p	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva e fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'urea (SANCO/ 2637/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
264	Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato Numero CAS: 78617-58-0 Numero CIPAC: non assegnato	Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato	≥ 75 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo Z-13- esadecen- 11-in-1-il acetato (SANCO/2649/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
265	Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato Numero CAS: 135459-81-3 Numero CIPAC: non assegnato	Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato	≥ 90 %	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-ilisobutirato (SANCO/2650/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

09A07225

DECRETO 26 maggio 2009.

Riconoscimento, al sig. Martin Konar, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 16 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Martin Konar nato a Vienna (Austria) il giorno 16 dicembre 1966, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplom-Tierärzt» rilasciato in data 8 novembre 1996 dalla Veterinärmedizinische Univeristät Wien - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplom-Tierärzt» rilasciato dalla Veterinärmedizinische Univeristät Wien - Austria – in data 8 novembre 1996 al sig. Martin Konar, nato a Vienna (Austria) il giorno 16 dicembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

Il sig. Martin Konar è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07195

DECRETO 1° giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Johannes Paulus Mossink, delle qualifiche professionali estere, abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 3 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Johannes Paulus Mossink nato a Nijkerk (Paesi Bassi) il giorno 23 ottobre 1965, di cittadinanza olandese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen» rilasciato in data 22 gennaio 1993 dalla «Katholieke Universiteit Nijmegen» Olanda, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen» rilasciato dalla «Katholieke Universiteit Nijmegen» Olanda, in data 22 gennaio 1993 al sig. Johannes Paulus Mossink, nato a Nijkerk (Paesi Bassi) il giorno 23 ottobre 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Johannes Paulus Mossink è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07191

DECRETO 1° giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Bjarne Nue Moller, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 15 maggio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Bjarne Nue Moller nato a Aarhus (Danimarca) il giorno 18 novembre 1947, di cittadinanza danese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Lægevidenskabelig Kandadateksamen rilasciato in data 1° agosto 1974 dalla Aarhus Universitet - Danimarca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 15 maggio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Bjarne Nue Moller ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di Ortopædisk kirurgi rilasciato in data 14 gennaio 1977 dalla Socialstyrelsen - Svezia- al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Lægevidenskabelig Kandadateksamen rilasciato in data 1° agosto 1974 dalla Aarhus Universitet - Danimarca - al sig. Bjarne Nue Moller, nato a Aarhus (Danimarca) il giorno 18 novembre 1947, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Bjarne Nue Moller è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di Ortopædisk kirurgi rilasciato dalla Socialstyrelsen - Svezia - in data 14 gennaio 1977 al sig. Bjarne Nue Moller, nato a Aarhus (Danimarca) il giorno 18 novembre 1947, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 4.

Il sig. Bjarne Nue Moller, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07192

DECRETO 1° giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Kirsten Amrei Pia Freiin Marschall von Bieberstein, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 2 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Kirsten Amrei Pia Freiin Marschall von Bieberstein nata a Hanan (Germania) il giorno 17 ottobre 1978, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 23 maggio 2006 dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen -Nürnberg - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen - Nürnberg - Germania - in data 23 maggio 2006 alla sig.ra Kirsten Amrei Pia Freiin Marschall von Bieberstein, nata a Hanan (Germania) il giorno 17 ottobre 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Kirsten Amrei Pia Freiin Marschall von Bieberstein è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07193

DECRETO 1° giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Doris Burtscher, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 4 marzo 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Doris Burtscher nata a Bludenz (Austria) il giorno 24 settembre 1975, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doktor der Zahnheilkunde» rilasciato in data 24 settembre 2007 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Doktor der Zahnheilkunde» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - in data 24 settembre 2007 alla sig.ra Doris Burtscher, nata a Bludenz (Austria) il giorno 24 settembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Doris Burtscher è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 1° giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A07194

DECRETO 4 giugno 2009.

Sostituzione di un componente effettivo presso la commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Rieti.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto il proprio decreto n. 17 del 6 settembre 2005 di ricostituzione della commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Rieti, con il quale era stato nominato il sig. Dante Palluzzi, membro effettivo in rappresentanza della CGIL di Rieti;

Vista la nota prot. n. 17141 del 30 maggio 2009 della direzione provinciale del lavoro di Rieti con la quale si trasmette la nota della CGIL di Rieti che chiede la sostituzione del sig. Dante Palluzzi, dimissionario, con il sig. Claudio Coltella;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il sig. Claudio Coltella è nominato membro effettivo in seno alla commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Rieti, in rappresentanza della CGIL di Rieti, in sostituzione del sig. Dante Palluzzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2009

Il direttore regionale: NECCI

09A07187

DECRETO 5 giugno 2009.

Sostituzione di alcuni componenti della commissione provinciale di conciliazione di Biella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto il decreto n. 55 del 13 febbraio 2008 e s.m.i., di ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione di Biella per le controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;

Vista la nota del 27 maggio 2009 delle associazioni sindacali C.G.I.L. di Biella, con la quale si designano rispettivamente il sig. Giuseppe Carluccio quale membro effettivo, in sostituzione della sig.ra Gloria Missaggia, ed il sig. Michele Racanelli quale membro supplente;

Vista la nota del 29 maggio 2009 dell'associazione sindacale C.I.S.L. di Biella, con la quale si designa il sig. Adriano Giva quale membro supplente, in sostituzione del sig. Gilberto Persico;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle nomine di cui sopra;

Decreta

per l'associazione sindacale C.G.I.L. di Biella, i signori Giuseppe Carluccio e Michele Racanelli sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, in rappresentanza dei lavoratori; per l'associazione sindacale C.I.S.L. di Biella, il sig. Adriano Giva è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, in rappresentanza dei lavoratori.

Biella, 5 giugno 2009

Il direttore provinciale: MOTTOLESE

09A07224

DECRETO 11 giugno 2009.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «Siete Fuentes», in Santu Lussurgiu.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota in data 26 giugno 2008 con la quale la società Fonti di San Leonardo de Siete Fuentes S.p.a., con sede in Selargius (Cagliari), via A. Gallus, 79, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Siete Fuentes», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Leonardo» sita nel comune di Santu Lussurgiu (Oristano), oltre alle diciture già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 26 marzo 2009;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3243 -147, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Siete Fuentes»;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 27 maggio 2009, sulla base dello studio clinico presentato, «Fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Siete Fuentes», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «San Leonardo» sita nel comune di Santu Lussurgiu (Oristano), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 11 giugno 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A07188

DECRETO 11 giugno 2009.

Indicazioni per le etichette dell'acqua minerale «San Giorgio», in Siliqua.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la nota in data 26 giugno 2008 con la quale la società Sarda acque minerali S.p.a., con sede in Selargius (Cagliari), via A. Gallus, 79, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata

«San Giorgio», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita nel comune di Siliqua (Cagliari), oltre alle diciture già autorizzate, anche le indicazioni concernenti l'alimentazione dei neonati;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 26 marzo 2009;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visti il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003 e il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, concernenti l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione delle Comunità europee;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3243 -147, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «San Giorgio»;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 27 maggio 2009, sulla base dello studio clinico presentato, «Fermo restando che l'allattamento al seno è da preferire e che quanto di seguito formulato sia da prendersi in considerazione nei casi ove ciò non sia possibile», ha espresso parere favorevole in merito alla dicitura «Può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «San Giorgio», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita nel comune di Siliqua (Cagliari), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. L'allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia agli organi regionali competenti per territorio.

Roma, 11 giugno 2009

Il direttore generale: OLEARI

09A07189

DECRETO 11 giugno 2009.

Tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per la provincia di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica ed ecologia e, in particolare, l'art. 7, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 23 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e P.S. direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 5/25620/70/FAQ del 18 marzo 1997, inerente i compiti delle direzioni provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi, con particolare riguardo al CCNL del 29 gennaio 2005;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, nelle date dell'8 e dell'11 giugno 2009;

Preso atto che non risulta essere stato mai adottato apposito decreto direttoriale per la determinazione delle tariffe di facchinaggio per la provincia di Macerata;

Considerata la necessità di determinare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi;

Considerati i valori determinati per la limitrofa provincia di Ancona di cui al decreto direttoriale della direzione provinciale del lavoro di Ancona n. 3 del 6 giugno 2008, nonché gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, riferiti al mese di aprile 2009;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione delle tariffe e campo di applicazione

Le tariffe minime inderogabili per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Macerata sono rideterminate nella misura stabilita dall'art. 2 e dal tariffario allegato al presente decreto direttoriale, tenuto conto di quanto previsto nel successivo art. 3.

Le tariffe sono comprensive di ogni onere e si applicano in tutti i comuni della provincia di Macerata.

Art. 2.

Lavori in economia e voci non contemplate

Per le prestazioni di facchinaggio in economia la tariffa minima inderogabile è stabilita nella misura pari a euro 16,966 per ciascuna ora, di cui euro 0,424 per ciascuna ora relativamente al costo per la sicurezza.

In caso di ritardo o mancato inizio delle attività, rispetto all'orario concordato, o di periodi di sosta intermedia o comunque per le ore di inoperosità in attesa di operazioni effettivamente richieste dal committente, qualora il committente tenga a propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere euro 8,483 per ciascuna ora.

Per le voci non contemplate nel tariffario si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti similari.

Art. 3.

Maggiorazioni e riduzioni

In caso di lavoro straordinario la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 30%.

In caso di lavoro festivo la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 60%.

In caso di lavoro serale (dalle ore 18 alle 22) la tariffa verrà aumentata del 50%.

In caso di lavoro notturno (dalle ore 22 alle 6) la tariffa verrà aumentata del 100%.

In caso di lavoro in ambienti frigoriferi la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata dell'80%.

In caso di lavoro effettuato con esposizione a pioggia o neve la tariffa verrà aumentata del 70%.

In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (montacarichi, nastri trasportatori, insaccatrici) del committente la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 10%.

In caso di impiego di mezzi meccanici diversi (carrelli elevatori, pale meccaniche ed altri mezzi speciali) la tariffa deve essere concordata di volta in volta fra le parti.

Per le attività di insaccatura e legatura la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 40%.

Per le attività di paleggiatura e trapalatura la tariffa verrà aumentata del 20%.

Per le attività di pesatura su bascule la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 25%.

Per le attività di vuotatura sacchi la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 15%.

Per le attività di travasatura da sacco a sacco la tariffa verrà aumentata del 30%.

Per le attività di stivaggio e distivaggio oltre mt. 1,80 la tariffa verrà aumentata del 25%.

Per le operazioni di trasporto a distanza superiore a mt. 10 e per quelle di trasporto a piani superiori, per ogni gradino a partire dal settimo, la maggiorazione sarà concordata fra le parti.

In caso di trasferimento temporaneo dei facchini fuori dalla propria zona abituale, per necessità del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà aumentata del 25%, fermo restando il rimborso integrale delle spese di viaggio e vitto.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo sono cumulabili fino a un massimo del 100%.

Art. 4.

Entrata in vigore e pubblicazione

Il nuovo tariffario entra in vigore a far data dal 15 giugno 2009.

Il presente decreto direttoriale sarà oggetto di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Macerata, 11 giugno 2009

Il direttore provinciale: RAUSEI

ALLEGATO

TARIFFARIO PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO – PROVINCIA DI MACERATA
(approvato con D.D. n. 7 dell'11 giugno 2009 della Direzione provinciale del lavoro di Macerata)

	PRODOTTI ALIMENTARI		
1	Merci alla rinfusa	€	0,5660 a q.le
2	Merci in sacchi e scatole fino a 15 Kg.	€	0,7523 a q.le
3	Merci in sacchi oltre 15 fino a 30 Kg.	€	0,5741 a q.le
4	Merci in sacchi oltre 30 fino a 50 Kg.	€	0,5664 a q.le
5	Merci in casse fino a 30 Kg	€	0,6577 a q.le
6	Merci in casse fino a 50 Kg.	€	0,6170 a q.le
7	Merci in casse da 51 Kg. in poi	€	0,5741 a q.le
8	Merci in barili o in fusti fino a 30 kg.	€	0,7050 a q.le
9	Merci in fusti o in casse fino a 50 kg.	€	0,6670 a q.le
10	Agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinatura	€	0,9788 a q.le
11	Agrumi, frutta, verdure imballati o incestinati	€	0,7798 a q.le
12	Dolciumi e scatolame in genere fino a 30 Kg	€	1,3831 a q.le
13	Dolciumi e scatolami in genere da 31 fino a 50 kg.	€	1,3429 a q.le
14	Quarti di carne in cella frigorifera	€	1,7235 a q.le
15	Quarti di carne fuori cella frigorifera	€	1,3590 a q.le
16	Pasta alla rinfusa	€	1,3121 a q.le
17	Pasta su pedane	€	0,6577 a q.le
18	Grissini, biscotti, fette biscottate e similari	€	1,9193 a q.le
19	Carico e scarico alla rinfusa (pesce)	€	1,3590 a q.le
20	Carico e scarico su pedane in casse (pesce)	€	1,2341 a q.le
21	Stivaggio e bancalizzazione	€	1,1163 a q.le

	PRODOTTI AGRICOLI		
22	Granone, orzo, avena, cereali, farina, miscela per uso zootecnico alla rinfusa	€	0,5920 a q.le
23	- in sacchi fino a 30 kg.	€	0,6709 a q.le
24	- in sacchi da 30 a 50 kg.	€	0,6610 a q.le
25	- in sacchi da 51 kg.	€	0,6203 a q.le
26	Barbabietole	€	0,2276 a q.le
27	Foraggi, paglia, crine, vegetali in balle	€	0,9260 a q.le
28	Sansa vergine o esausta	€	0,6203 a q.le
29	Polpe secche	€	0,7555 a q.le

	GRANO		
30	Grano per entrata	€	0,3431 a q.le
31	Grano per uscita	€	0,3431 a q.le
32	Grano con pala meccanica	€	0,3090 a q.le
33	Grano con tramoggia dotata di impianti fissi	€	0,1540 a q.le

	PARATURA DI BESTIAME		
34	Paratura di bovini	€	2,5422 cad.
35	Paratura di tori oltre 36 mesi	€	2,7574 cad.
36	Paratura di suini da 35 Kg in sù	€	1,3546 cad.

	MATERIALI DA COSTRUZIONE		
37	Legname da lavoro in genere	€	0,8640 a q.le
38	Tronchi e travi	€	0,8640 a q.le
39	Compensato e truciolato pressato	€	0,1187 a q.le
40	Mattoni ripieni	€	0,3431 a q.le
41	Mattoni refrattari	€	0,4440 a q.le
42	Mattoni forati, tegole e affini	€	0,6775 a q.le
43	Maioliche e affini in gabbie o pacchi	€	0,9656 a q.le
44	Mattonelle da pavimento alla rinfusa	€	1,0870 a q.le
45	Calce viva	€	0,6269 a q.le
46	Cemento, calce e similari in sacchi	€	0,6950 a q.le
47	Sabbia o ghiaia alla rinfusa	€	0,8656 a q.le
48	Pietrisco, graniglia e pozzolana in sacchi o alla rinfusa	€	0,8656 a q.le
49	Rottami di marmo	€	0,6775 a q.le

50	Marmo in grandi lastre fino a 200 kg	€	0,9656 a q.le
51	Asfalto in polvere o in sacchi	€	0,8640 a q.le
52	Asfalto in forme e/o stampi	€	0,4720 a q.le
53	Manufatti in fibrocemento ed affini	€	0,9656 a q.le
54	Manufatti in plastica e sturoli	€	1,3011 a q.le
55	Materiale igienico e sanitario (bidet, water, lavelli)	€	0,8020 cad.
56	Metalli leggeri	€	1,0141 a q.le
57	Metalli pesanti	€	1,2714 a q.le
58	Metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	€	1,2714 a q.le
59	Metalli da stivare a terra	€	0,9151 a q.le
60	Casse di vetro semplice	€	1,0548 a q.le
61	Casse di vetro semidoppio	€	1,0548 a q.le
62	Casse di vetro mezzocristallo	€	1,0548 a q.le
63	Lastre di vetro alla rinfusa	€	1,0548 a q.le
64	Rottami di vetro	€	0,8640 a q.le

	COMBUSTIBILI		
65	Carbone vegetale e coke fossile alla rinfusa e/o insaccato	€	0,8640 a q.le
66	Polvere di carbon fossile	€	0,8337 a q.le
67	Legna da ardere alla rinfusa	€	0,7937 a q.le
68	Bombole di gas liquido piene	€	0,2276 cad.
69	Bombole di gas liquido vuote	€	0,1720 cad.
70	Bombole di gas metano vuote e piene	€	0,6203 cad.
71	Bombole di gas liquido vuote e piene di kg. 10-15-25-100, con lavorazione a ciclo continuo con mezzi meccanici dell'azienda presso stabilimenti pretrolchimici	€	0,0814 cad.

	PRODOTTI CHIMICI		
72	Prodotti chimici in scatola sotto 30 kg.	€	1,0877 a q.le
73	Prodotti chimici in scatola sopra 30 kg.	€	1,0339 a q.le
74	Prodotti chimici alla rinfusa	€	0,4674 a q.le
75	Prodotti chimici in sacchi	€	0,9010 a q.le
76	Prodotti chimici in fusti sotto 30 kg.	€	0,9656 a q.le
77	Prodotti chimici in fusti sopra 30 kg.	€	0,9010 a q.le
78	Prodotti chimici in casse sotto 30 kg.	€	0,9656 a q.le
79	Prodotti chimici in casse sopra 30 kg.	€	0,9010 a q.le
80	Concime in sacchi fino 15 kg.	€	0,9151 a q.le
81	Concime in sacchi oltre 15 kg. fino a 30 kg.	€	0,8205 a q.le
82	Concime in sacchi da 31 kg. e fino a 50 kg.	€	0,7699 a q.le
83	Concime in sacchi sopra 50 kg.	€	0,6907 a q.le
84	Zolfo, calciocianammide, soda, pomice in sacchi	€	0,7096 a q.le

	MERCI VARIE		
85	Carta in genere imballata	€	1,3561 a q.le
86	Cartoni sciolti in fogli grandi	€	1,3561 a q.le
87	Cellulosa e caolini	€	0,6775 a q.le
88	Giunco normale	€	1,4575 a q.le
89	Giunco lungo	€	1,8580 a q.le
90	Trucioli in legno, in balle	€	0,6775 a q.le
91	Filati e tessuti in balle e casse	€	0,7182 a q.le
92	Pellame e cuoio in balle e casse	€	0,8205 a q.le
93	Tabacchi in casse e scatole	€	0,8744 a q.le
94	Tabacchi in botti	€	0,9443 a q.le
95	Liquidi in genere in damigiane, fusti e botti	€	0,7699 a q.le
96	Collettame vario a forfait	€	1,1626 a q.le
97	Ghiaccio in stecche	€	0,7182 a q.le
98	Fusti vuoti in legno e ferro	€	0,2276 a q.le
99	Damigiane vuote	€	0,2541 cad.
100	Bottiglie vuote fino a mezzo litro	€	0,0105 cad.
101	Bottiglie vuote oltre il mezzo litro	€	0,0221 cad.
102	Radiatori	€	1,1527 cad.
103	Cucine e vasche	€	1,4375 cad.
104	Frigoriferi	€	1,4375 cad.
105	Televisori	€	1,4375 cad.
106	Lavatrici e scaldabagni	€	1,4375 cad.
107	Saponi	€	1,4375 a q.le

108	Detersivi in fustini e scatole	€	1,1999 a q.le
109	Medicinali sotto 30 kg.	€	1,3587 a q.le
110	Medicinali sopra 30 kg.	€	1,3187 a q.le
111	Spago	€	0,9656 a q.le
112	Lana	€	1,2197 a q.le
113	Caffè	€	0,6577 a q.le
114	Sale in scatole	€	0,8744 a q.le
115	Sale in sacchi	€	0,6137 a q.le
116	Fiammiferi	€	0,8020 a q.le
117	Pelli	€	0,8020 a q.le
118	Cartoni confezioni olio vuoti	€	0,1320 cad.
119	Cartoni confezioni olio pieni	€	0,8744 cad.
120	Cestelli latte	€	0,7660 a q.le
121	Strumenti musicali	€	1,2714 a q.le
122	Calzature	€	0,9656 a q.le
123	Vernici	€	0,9656 a q.le
124	Scatole pannolini, lana di vetro, polistirolo	€	1,8610 a q.le

09A07218

DECRETO 15 giugno 2009.

Variazione tecnica dei prodotti fitosanitari denominati «Cruiser 70 WS» e «Cruiser 350 FS» a base della sostanza attiva thiamethoxam.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visti i decreti dirigenziali del 20 febbraio 2003, con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari «Cruiser 70 WS» (reg. n. 11599) e «Cruiser 350 FS» (reg. n. 11600), contenenti la sostanza attiva thiamethoxam, a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate, 139;

Visto il decreto dirigenziale del 17 settembre 2008 relativo alla «Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290»;

Visto il decreto dirigenziale del 26 gennaio 2009 che ha fissato il limite temporale relativo alla sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, di cui al decreto dirigenziale del 17 settembre 2008;

Visto il decreto dirigenziale del 27 gennaio 2009 di revoca della sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi di barbabietola da zucchero dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil di cui al decreto dirigenziale del 17 settembre 2008;

Vista la nota esplicativa del 28 gennaio 2009 con la quale, tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari in data 18 dicembre 2008, si precisa la differenza tra la concia per i semi propriamente detti dalle operazioni di trattamento al trapianto del tubero seme della patata date le peculiari caratteristiche agronomiche di tale coltura;

Vista la nota pervenuta il 19 maggio 2009 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Decreta:

È autorizzata la variazione del testo dell'etichetta relativamente alle modalità d'impiego dei prodotti fitosanitari denominati CRUISER 70 WS (reg. n. 11599) e CRUISER 350 FS (reg. n. 11600), dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., con sede legale in Milano, via Gallarate, 139.

Tale modifica consiste nell'inserimento in etichetta delle corrette modalità d'impiego dei sopraindicati prodotti per il trattamento al trapianto del tubero-seme della patata.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.

L'impresa medesima è tenuta a rietichettare o a fornire un fac-simile di etichette per le confezioni di prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

CRUISER® 70 WS

Insetticida sistemico a largo spettro d'azione in polvere idrodisperdibile per la concia delle sementi di mais, barbabietola da zucchero, cotone e per il trattamento dei tuberi-seme di patata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
thiamethoxam puro g 70
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS Ltda, Rodovia SP332, km 130 – Paulinia – SP (Brasile)

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 11599 del 20.02.2003

Partita n. **Kg 100**

Altre taglie: kg 5 - 20 - 75

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ATTENZIONE: confezione ad esclusivo uso industriale

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo.
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
CRUISER 70 WS è un insetticida sistemico, ad ampio spettro, che agisce per contatto e per ingestione. CRUISER 70 WS è indicato per controllare un gran numero di insetti ad apparato succhiante ed alcuni ad apparato masticatore. La sostanza attiva, Thiamethoxam, possiede un'elevata attività sistemica, ciò fa sì che l'applicazione in concia permetta di proteggere per un periodo sufficientemente lungo sia il seme che la pianta che si sviluppa.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi e modalità di impiego:

COLTURA	PARASSITA	DOSE (prodotto formulato)
Mais	Elateridi (*Agriotes spp.*), Afidi (*A. fabae, M. persicae*)	450 g/100 Kg granella
Patata	Elateridi (*Agriotes spp.*), Dorifora (*L. decemlineata*), Afidi (*M. euphorbiae, M. persicae*)	7.15-10.7 g/100 Kg tuberi-seme
Barbabietola da zucchero	Elateridi (*Agriotes spp.*), Afidi (*A. fabae, M. persicae*), Altica (*C. tibialis*), Atomaria (*Atomaria spp.*), Cleono (*T. mendicus*), Pegomia (*Pegomya spp.*)	64,3-85,7 g/Unità di seme (100.000 semi)
Cotone	Elateridi (*Agriotes spp.*), Afidi (*A. gossypii*), Tripide (*T. tabaci*)	300 g/ 100 Kg seme

Modalità d'impiego
CRUISER 70 WS è indicato per tutti i tipi di attrezzature utilizzate per il trattamento delle sementi, sia a livello industriale che di azienda agricola.
Per un'ottimale concia tipo "slurry", introdurre nella vasca di preparazione il volume di acqua necessario (secondo la quantità di semente da trattare e il volume di miscela prescelto – normalmente 0.5-1% in peso delle sementi).
Rimescolare il tutto; quando la miscela risulta omogenea, il trattamento può avere inizio.
Per l'applicazione su tuberi-seme di patata diluire il prodotto nel volume di acqua necessario (70.100 l/ha) e distribuire la miscela direttamente nel solco contemporaneamente alla deposizione del tubero-seme, ricoprendo immediatamente col terreno; Non superare la dose massima di prodotto per ettaro pari a 0,15 Kg/ha

Compatibilità
In caso di miscela con altri concianti accertare precedentemente la compatibilità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: contenitore da 75 Kg e 100 Kg da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente.

Attenzione: durante la fasi di caricamento/miscelazione e di pulizia delle attrezzature utilizzate per il trattamento delle sementi impiegare una semi maschera facciale con filtro combinato A1P2

Il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api.

Il formulato contiene una sostanza attiva molto tossica per gli insetti acquatici.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

syngenta.

CRUISER® 350 FS

Concentrato fluido

Insetticida sistemico a largo spettro d'azione per la concia delle sementi di mais e cotone e per il trattamento dei tuberi-seme di patata

Composizione
100 g di prodotto contengono:
thiamethoxam puro g 29,9 (350 g/litro)
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informatie in materia di sicurezza.

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA AGRO S.A., Gaillon (Francia)

Registrazione Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 11600 del 20.02.2003

Partita n. ***litri* 1000**

Altri stabilimenti di produzione:
. FREGATA SA, Waćmierz (Polonia)
. Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)
. SYNGENTA HELLAS S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia)
. SYNGENTA AGRO S.A. – Porrino (Spagna)
Altre taglie: ml 500; l 1, l 5, l 20; litri 200
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

ATTENZIONE: confezione ad esclusivo uso industriale

NORME PRECAUZIONALI
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
Conservare la confezione ben chiusa.
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi di intossicazione: non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo.
Terapia: Sintomatica. **Consultare un Centro Antiveleni.**

Caratteristiche
CRUISER 350 FS è un insetticida sistemico, ad ampio spettro, che agisce per contatto e per ingestione.
CRUISER 350 FS è indicato per controllare un gran numero di insetti ad apparato succhiante ed alcuni ad apparato masticatore. La sostanza attiva, Thiamethoxam, possiede un'elevata attività sistemica, ciò fa sì che l'applicazione in concia permetta di proteggere per un periodo sufficientemente lungo sia il seme che la pianta che si sviluppa.

Da non applicare con mezzi aerei
DA NON VENDERSI SFUSO
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua
Non operare contro vento
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

Dosi e modalità di impiego:

COLTURA	PARASSITA	DOSE (prodotto formulato)
Mais	Elateridi (*Agriotes spp.*), Afidi (*Aphis fabae, Myzus persicae*) *cicalina verde del mais (Zygnidia scutellaris)*	900 ml/100 Kg granella
Patata	Elateridi (*Agriotes spp.*), Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Afidi (*Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae*)	14.3-21.4 ml/100 Kg tuberi seme
Cotone	Elateridi (*Agriotes spp.*), Afidi (*Aphis gossypii*), Tripide (*Thrips tabaci*)	600 ml/ 100 Kg seme

Modalità d'impiego
CRUISER 350 FS è indicato per tutti i tipi di attrezzature utilizzate per il trattamento delle sementi, sia a livello industriale che di azienda agricola.
Per un'ottimale concia tipo "slurry", introdurre nella vasca di preparazione il volume di acqua necessario (secondo la quantità di semente da trattare e il volume di miscela prescelto – normalmente 0.5-2% in peso delle sementi). Aggiungere il prodotto nella quantità idonea. Rimescolare il tutto; quando la miscela risulta omogenea, il trattamento può avere inizio.
Per l'applicazione su tuberi-seme di patata, diluire il prodotto nel volume di acqua necessario (70-100 l/ha) e distribuire la miscela direttamente nel solco contemporaneamente alla deposizione del tubero-seme, ricoprendo immediatamente col terreno; Non superare la dose massima di prodotto per ettaro pari a 0,3 L/ha.

Compatibilità
In caso di miscela con altri concianti accertare precedentemente la compatibilità.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: durante la fase di pulizia delle attrezzature utilizzate per il trattamento delle sementi impiegare una semi maschera facciale con filtro combinato A1P2

Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da litri 200 e litri 1000 dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Attenzione: contenitore da 200 L e 1000 L da restituire al produttore per il riutilizzo. Non disperdere nell'ambiente.
Il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

09A07190

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 giugno 2009.

Emissione di un francobollo celebrativo del 150° anniversario dei primi francobolli di Sicilia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2009 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 maggio 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo del 150° anniversario dei primi francobolli di Sicilia, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40x30; formato stampa: mm 36x26; dentellatura: 13x13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, a sinistra, il timbro a ferro di cavallo utilizzato per annullare i francobolli nel regno di Sicilia e, a destra, il francobollo emesso il 1°gennaio 1859 con l'effigie di re Ferdinando II, da GR ½, su cui è impresso l'annullo; sullo sfondo è rappresentato un particolare della cartina doganale del Regno delle due Sicilie.

Completano il francobollo la leggenda «150° FRANCOBOLLI DI SICILIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A07216

DECRETO 10 giugno 2009.

Emissione di un francobollo commemorativo di San Giovanni Leonardi, nel IV centenario della morte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2009 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 maggio 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo commemorativo di San Giovanni Leonardi, nel IV centenario della morte, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30x40; formato stampa: mm 26x36; dentellatura: 13¼ x 13; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura San Giovanni Leonardi all'interno di una spezieria intento alla preparazione di medicine.

Completano il francobollo la leggenda «SAN GIOVANNI LEONARDI 1541-1609», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A07217

DECRETO 15 giugno 2009.

Emissione di un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di calcio - Serie A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale 5 marzo 2009, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2009 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di calcio - Serie A;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 maggio 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato alla squadra vincitrice del Campionato italiano di Calcio - Serie A, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque più oro; tiratura: tre milioni e seicentomila esemplari; foglio: dodici esemplari, disposti su tre file da quattro; sulla cimosa, lungo i lati sinistro, inferiore e destro, in corrispondenza dei francobolli, è riprodotto lo scudetto rappresentato nel francobollo. Sul lato superiore è riportata la scritta «IL FOGLIO DI 12 FRANCOBOLLI VALE € 7,20».

La vignetta raffigura, su un campo di calcio stilizzato, un giocatore con la maglia dell'Inter nell'atto di colpire un pallone e, alle sue spalle, le sagome di alcuni calciatori. In alto, su bande nerazzurre, sono riportate le date «2008-2009» e la leggenda «F.C. INTERNAZIONALE CAMPIONE D'ITALIA» e, in basso a sinistra, è riprodotto lo scudetto tricolore con il numero 17.

Completano il francobollo la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A07215

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 dicembre 2008.

Determinazione delle tariffe da applicare al rilascio della licenza per giardini zoologici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 concernente l'attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 gennaio 2006 e dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 192;

Visto in particolare l'art. 9 che dispone tra l'altro che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le tariffe relative alle spese per le procedure finalizzate al rilascio della licenza di cui all'art. 4 dello stesso decreto legislativo ed all'espletamento dei controlli di cui all'art. 6 sono a carico del richiedente la licenza, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73, le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'art. 6 sono calcolate in base al rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale;

Ritenuto che l'importo delle singole tariffe, determinato con il presente decreto, è congruo ai fini della copertura delle spese sopra citate;

Ritenuto di dover provvedere alla regolamentazione delle modalità di versamento delle citate tariffe dovute dai soggetti interessati alle operazioni previste dall'art.9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73,

Decreta:

Art. 1.

Tariffe

1. Le tariffe dovute ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e successive modifiche per le operazioni di cui all'art. 4 ed all'art. 6 del medesimo decreto sono determinate nella misura seguente:

a) Tariffa relativa all'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza di cui all'art. 4: € 2.707,05;

b) Tariffa relativa all'espletamento dei controlli di cui all'art. 6: € 1.953,75.

2. Tutti i soggetti che hanno fatto richiesta ai sensi dell'art. 4 e dell'allegato 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73 sono tenuti al pagamento della tariffa di cui al punto *a)* del comma precedente. I soggetti per i quali l'istruttoria risulti positiva sono tenuti al pagamento della tariffa di cui al punto *b)* del comma precedente anche per i controlli annuali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e successive modifiche.

Art. 2.

Modalità di versamento

Il pagamento degli importi, dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1, si effettua presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.

La causale del versamento per l'istruttoria finalizzata al rilascio della licenza di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 marzo 2005 n. 73 è la seguente: Tariffa per istruttoria rilascio licenza d.lgs. n. 73/2005, Capitolo di entrata n. 2595 – capo 32.

La causale del versamento per i controlli finalizzati al rilascio della licenza e per quelli annuali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 marzo 2005 n.73 è la seguente: Tariffa per controlli d.lgs. n 73/2005, Capitolo di entrata n. 2595 – capo 32.

Il versamento delle tariffe va corrisposto prima dell'inizio dell'istruttoria di cui all'art. 4 e dell'effettuazione delle attività ispettive e di controllo di cui all'art. 6 del medesimo decreto.

Art. 3.

Utilizzo dei proventi

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'art. 1 del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sugli appositi capitoli destinati allo svolgimento delle attività di istruttoria e di controllo, di cui agli articoli 4 e 6, previsti dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e successive modifiche.

Art. 4.

Aggiornamento Tariffe

Conformemente da quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 marzo 2005 n. 73 si prevede un aggiornamento biennale delle tariffe.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2008

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 330

09A07196

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 15 giugno 2009.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Retacrit» (epoetina). (Determinazione/C n. 284/2009).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Retacrit» (epoetina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 24 agosto 2008 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/07/431/020 20000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (40000 UI/ml) 4 siringhe preriempite;

EU/1/07/431/021 20000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (40000 UI/ml) 6 siringhe preriempite;

EU/1/07/431/022 30000 UI/0,75 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 UI/ml) 4 siringhe preriempite;

EU/1/07/431/023 30000 UI/0,75 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 UI/ml) 6 siringhe preriempite;

EU/1/07/431/024 40000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (40000 UI/ml) 4 siringhe preriempite;

EU/1/07/431/025 40000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (40000 UI/ml) 6 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: Hospira Enterprises B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dal-

l'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-11 marzo 2009;

Vista la deliberazione n. 6 del 29 aprile 2009 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

Alla specialità medicinale RETACRIT (epoetina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

20000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (40000 UI/ml) 4 siringhe preriempite, n. 038381202/E (in base 10) 14M9NL (in base 32);

20000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (40000 UI/ml) 6 siringhe preriempite, n. 038381214/E (in base 10) 14M9NY (in base 32);

30000 UI/0,75 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 UI/ml) 4 siringhe preriempite, n. 038381226/E (in base 10) 14M9PB (in base 32);

30000 UI/0,75 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 UI/ml) 6 siringhe preriempite n. 038381238/E (in base 10) 14M9PQ (in base 32);

40000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (40000 UI/ml) 4 siringhe preriempite, n. 038381240/E (in base 10) 14M9PS (in base 32);

40000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (40000 UI/ml) 6 siringhe preriempite, n. 038381253/E (in base 10) 14M9Q5 (in base 32).

Indicazioni terapeudiche: trattamento dell'anemia sintomatica associata a insufficienza renale cronica (IRC) in pazienti adulti e pediatrici: trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi ed in pazienti adulti in dialisi peritoneale; trattamento dell'anemia grave di origine renale con sintomatologia clinica in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi; trattamento dell'anemia e riduzione del fabbisogno trasfusionale in pazienti adulti sottoposti a chemioterapia per tumori solidi, linfoma maligno o mieloma multiplo e a rischio di emotrasfusione come indicato dallo stato generale del paziente (situazione cardiovascolare, anemia preesistente all'inizio della chemioterapia). «Retacrit» può essere usato per incrementare la quantità di sangue autologo in

pazienti facenti parte di un programma di predonazione. L'uso in questa indicazione deve essere valutato alla luce dei rischi riferiti di eventi tromboembolici. Il trattamento deve essere riservato solo a pazienti con anemia di grado moderato (in assenza di sideropenia) se le procedure di emoconservazione non sono disponibili o sono insufficienti quando l'intervento elettivo di chirurgia maggiore previsto richiede un notevole volume di sangue (4 o più unità di sangue per le donne, 5 o più unità per gli uomini).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Retacrit» (epoetina) è classificata come segue.

Confezioni:

20000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (40000 UI/ml) 4 siringhe preriempite, n. 038381202/E (in base 10) 14M9NL (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 520,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 858,21;

20000 UI/0,5 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,5 ml (40000 UI/ml) 6 siringhe preriempite, n. 038381214/E (in base 10) 14M9NY (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 780,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1287,31;

30000 UI/0,75 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 UI/ml) 4 siringhe preriempite, n. 038381226/E (in base 10) 14M9PB (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 780,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1287,31;

30000 UI/0,75 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 0,75 ml (40000 UI/ml) 6 siringhe preriempite, n. 038381238/E (in base 10) 14M9PQ (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1170,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1930,97;

40000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (40000 UI/ml) 4 siringhe preriempite, n. 038381240/E (in base 10) 14M9PS (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1040,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1716,42;

40000 UI/1,0 ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo o endovenoso siringa preriempita (vetro) 1,0 ml (40000 UI/ml) 6 siringhe preriempite, n. 038381253/E (in base 10) 14M9Q5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1560,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 2574,62.

Validità del contratto: 24 mesi.

Condizioni: sconto obbligatorio su EF alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Retacrit» (epoetina), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP1).

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 15 giugno 2009

Il direttore generale: RASI

09A07220

DETERMINAZIONE 15 giugno 2009.

Riclassificazione del medicinale «Fexofenadina Sanofi-Aventis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1261).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Sanofi-Aventis S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Fexofenadina sanofi-aventis»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 120 mg compresse rivestite con film 20 compresse, 180 mg compresse rivestite con film 20 compresse;

Visto la variazione di cambio denominazione del medicinale da «Kalicet» a «Fexofenadina sanofi-aventis», depositata in data 22 settembre 2008 e considerata approvata, per silenzio-assenso, alla scadenza dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1084/2003 (decreto-legge n. 274 del 29 dicembre 2007), pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* foglio delle inserzioni n. 153 del 30 dicembre 2008;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10-11 marzo 2009;

Vista la deliberazione n. 6 del 29 aprile 2009 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FEXOFENADINA SANOFI-AVENTIS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 180 mg compresse film rivestite 20 compresse - A.I.C. n. 033304039 (in base 10) 0ZSCH7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A - Nota 89;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 5,33;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 8,80;

confezione: 120 mg compresse film rivestite 20 compresse - A.I.C. n. 033304041 (in base 10) 0ZSCH9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A - Nota 89;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 3,95;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6,52.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fexofenadina sanofi-aventis» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 giugno 2009

Il direttore generale: RASI

09A07222

DETERMINAZIONE 15 giugno 2009.

Riclassificazione del medicinale «Supracef» (cefixima), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1262).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Visto il decreto con il quale la società Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Supracef»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 5 compresse rivestite 400 mg e 100 mg/5 ml granulato per sospensione orale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7/8 aprile 2009;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale nelle confezioni SUPRACEF (cefixima) sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 5 compresse rivestite 400 mg - A.I.C. n. 028855017/N (in base 10) 0VJLR9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,56;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,83;

confezione: 100 mg/5 ml granulato per sospensione orale flacone 100 ml + misurino dosatore e siringa dosatore - A.I.C. n. 028855056/N (in base 10) 0VJLSJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 8,61;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 14,21.

Validità del contratto: 12 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Supracef» (cefixima) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 giugno 2009

Il direttore generale: RASI

09A07221

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 24 aprile 2009.

Determinazione della misura del contributo, per l'anno 2009, per il funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione GOP 21/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 aprile 2009

Visti:

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- i decreti legislativi del 16 marzo 1999, n. 79 e del 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004 n. 239;
- la legge 30 dicembre 2004 n. 312 (di seguito: legge n. 312/04);
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
- la legge 23 febbraio 2006 n. 51;
- la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 245/04, come successivamente modificata ed integrata, con la quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato il proprio Regolamento di contabilità con allegato schema dei conti;
- la deliberazione 22 giugno 2007, n. 143/07, con la quale l'Autorità ha definito, in via generale, le modalità di contribuzione ai propri oneri di funzionamento (di seguito: deliberazione n. 143/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008 - GOP 35/08 recante "Obblighi di natura informativa per gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico. Definizione di un protocollo informatico unificato per la trasmissione di dati e documenti. Creazione di un elenco pubblico degli esercenti recante dati essenziali ai fini dell'informazione di utenti ed consumatori". (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2008 – GOP 61/08, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009.

Considerato che :

- il comma 38 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 68 bis dell'articolo 1 della legge n. 266/05 stabilisce che, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, si provvede unicamente mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
- l'Autorità, ai sensi della predetta disposizione, può determinare variazioni nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato limite dell'uno per mille con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
- il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione dell'Autorità con cui si determina la misura della contribuzione deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;

- il comma 40 dell'articolo 2 della legge n. 481/95, come modificato dal comma 24 dell'articolo 18 della legge 312/04, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorità;
- il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 ha previsto entrate per euro 42.300.000,00 (quarantaduemilionitrecentomila/00), stimate tenendo conto del gettito conseguito nell'anno precedente dai soggetti operanti sulla base dell'aliquota del contributo, confermata negli ultimi cinque anni dall'Autorità, nella misura dello 0,3 per mille.

Ritenuto che:

- la misura del contributo, una volta definita, determini l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorità da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e costituisca l'unica fonte di entrata dell'Autorità stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento;
- la misura del contributo per l'anno 2009 debba essere riferita da ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e del gas ai ricavi risultanti dal bilancio approvato relativamente all'esercizio 2008;
- sia opportuno confermare anche per l'anno 2009, in ragione dell'ammontare dei versamenti conseguiti nell'anno 2008, nonché del fabbisogno di spesa per l'anno 2009, risultante dal relativo bilancio di previsione dell'Autorità, l'aliquota di contribuzione nella misura dello 0,3 per mille;
- sia opportuno confermare un'unica forma di versamento del contributo 2009 tramite bonifico effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui dati saranno comunicati all'Autorità utilizzando il sistema informatico di comunicazione, introdotto con deliberazione GOP 35/08, nonché tutte le altre indicazioni e modalità di contribuzione di carattere generale di cui alla deliberazione n. 143/07

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2009, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2008, l'entità del contributo dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas da effettuarsi secondo le indicazioni e le modalità di cui alla deliberazione n. 143/07;
2. di disporre che tale contributo sia versato entro il 31 luglio 2009, tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorità, i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorità;
3. di disporre che, entro il 15 settembre 2009, i soggetti obbligati al versamento del contributo, inviino all'Autorità i dati relativi alla contribuzione, utilizzando il sistema informatico di comunicazione introdotto con la citata deliberazione GOP 35/08;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto dei commi 65 e 68 *bis,* dell'articolo 1, della legge n. 266/05;
5. di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 24 aprile 2009

Il presidente: ORTIS

09A07155

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo «Safety Technology S.r.l.», in Bondeno.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, è stata emanata la direttiva 11 marzo 2002 del Ministro delle attività produttive sulle procedure per l'individuazione degli organismi di ispezione di «Tipo A». Sulla base della documentazione presentata è stato emanato l'unito decreto di abilitazione di cui si prega voler provvedere alla pubblicazione per estratto nella forma seguente:

Ministero sviluppo economico - Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 4 giugno 2009 il seguente organismo:

«Safety Technology S.r.l.», via Cimarosa n. 41 - Bondeno (Ferrara):

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

09A07136

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'organismo «Certiquality S.r.l. Istituto di certificazione della qualità», in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza alla conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, datato 5 giugno 2009, l'organismo notificato «Certiquality S.r.l. Istituto di certificazione della qualità», con sede in Milano, via G. Giardino n. 4, è stato autorizzato all'attività di certificazione di cui alla direttiva 93/42/CEE, per le ulteriori seguenti tipologie di dispositivi medici:

allegati II, V e VI: prodotti non invasivi destinati alla canalizzazione ed alla conservazione di sangue, liquidi e tessuti corporei; prodotti non invasivi destinati alla canalizzazione ed alla conservazione di gas e liquidi; prodotti per nutrizione parenterale ed enterale e relativi accessori; prodotti per dialisi/emodialisi/emofiltrazione; prodotti per otorinolaringoiatria; prodotti per urologia, ginecologia e proctologia.

È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.ministerosalute.it, alla sezione «dispositivi medici - conformità CE - organismi notificati».

09A07186

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Neatox»

Estratto provvedimento n. 102 del 5 giugno 2009

Specialità medicinale per uso veterinario NEATOX soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101746016;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101746028.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica: *a)* del periodo di validità del prodotto finito dopo la prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo I concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Nelle somministrazioni perfusionali, in cui nel flacone è inserito il deflussore, il medicinale deve essere utilizzato subito dopo la prima apertura e l'eventuale residuo deve essere eliminato e non conservato.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07245

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Superton»

Estratto provvedimento n. 103 del 5 giugno 2009

Specialità medicinale: SUPERTON soluzione iniettabile.

Confezione: flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101783013.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 42 *a)* 2 - inserimento validità del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza l'introduzione del periodo di validità del prodotto finito.

La validità è ora la seguente:

per il prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato: 24 mesi (invariato);

dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Nelle somministrazioni perfusionali, in cui nel flacone è inserito il deflussore, il medicinale deve essere utilizzato subito dopo la prima apertura e l'eventuale residuo deve essere eliminato e non conservato.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, limitatamente alle validità dopo prima apertura, deve essere effettuata entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A07244

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo alla rimborsabilità e nuova indicazione terapeutica relativa al medicinale per uso umano «Erbitux».

Si comunica che la commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10-11 marzo 2009, seguita dall'approvazione del C.d.A. del 29 aprile 2009 ha espresso parere favorevole alla rimborsabilità per la nuova indicazione terapeutica di seguito indicata: ERBITUX.

Nuova indicazione terapeutica: «Erbitux» è indicato per il trattamento di pazienti affetti da carcinoma metastatico del colon-retto con espressione del recettore per il fattore di crescita epidermico (EGFR) e con gene KRAS non mutato (wild-type):

in combinazione con chemioterapia;

in monoterapia nei pazienti nei quali sia fallita la terapia a base di oxaliplatino e irinotecan e che siano intolleranti a irinotecan.

Condizioni: ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up e applicare le altre condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

09A07183

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tatig»

Con la determinazione aRSM - 41/2009-1011 del 4 giugno 2009; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: TATIG;

confezione: 027754035;

descrizione: «20 mg/ml soluzione orale» - flacone 60 ml con dosatore.

Ditta titolare A.I.C.: Bioindustria Farmaceutici S.r.l., via Isonzo, 71 - Latina 04100.

09A07247

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citicolina»

Con la determinazione aRSM - 40/2009-1561 del 4 giugno 2009; è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: CITICOLINA;

confezione: 026016042:

descrizione: «1 g/4 ml soluzione iniettabile» - 3 flaconi 4 ml.

Ditta titolare A.I.C.: EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, 31 - Milano 20124.

09A07248

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2009, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2008 e 2009 e loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI	INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		dell' anno precedente	di due anni precedenti
2008 Maggio	134,2	3,5	5,0
Giugno	134,8	3,8	5,4
Luglio	135,4	4,0	5,6
Agosto	135,5	3,9	5,5
Settembre	135,2	3,7	5,3
Ottobre	135,2	3,4	5,5
Novembre	134,7	2,6	5,0
Dicembre	134,5	2,0	4,8
Media	*134,2*		
2009 Gennaio	134,2	1,5	4,4
Febbraio	134,5	1,5	4,4
Marzo	134,5	1,0	4,3
Aprile	134,8	1,0	4,3
Maggio	135,1	0,7	4,2

09A07197

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 5 dell'8 giugno 2009 riguardante il piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti e del primo stralcio attuativo in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione Toscana.

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 per gli eccezionali eventi atmosferici dei mesi di novembre-dicembre 2008 e gennaio-febbraio 2009 nel territorio della regione Toscana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 5 dell'8 giugno 2009 ha disposto l'approvazione del piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti e del primo stralcio attuativo in relazione agli eventi calamitosi di cui sopra;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 17 giugno 2009, parte prima.

09A07134

Approvazione dell'ordinanza n. 6 del 9 giugno 2009, riguardante il rimborso delle spese sostenute dalle amministrazioni interessate in relazione agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione Toscana.

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 per gli eccezionali eventi atmosferici dei mesi di novembre-dicembre 2008 e gennaio-febbraio 2009 nel territorio della regione Toscana, rende noto:

che con propria ordinanza n. 6 del 9 giugno 2009 ha disposto circa il rimborso delle spese sostenute dalle amministrazione interessate dagli eventi calamitosi di cui sopra;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 20 del 17 giugno 2009, parte prima.

09A07135

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che con provvedimento del 28 maggio 2009 è stato revocato il marchio identificativo dei metalli preziosi n. 119 PS già assegnato all'impresa Capoferri Lara, con sede nel comune di 61032 Fano (Pesaro-Urbino) - via Flaminia n. 204 - Frazione Cuccurano, c.f. CPFLRA75T52D488H.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla loro deformazione.

09A07177

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che con provvedimento del 28 maggio 2009 è stato revocato il marchio identificativo dei metalli preziosi numero 83 PS già assegnato all'impresa «Gialloro» di Bavosi Fabio, con sede nel comune di 61032 Fano (Pesaro-Urbino) - via Chiaruccia n. 80, c.f. BVSFBA68M19D488K.

09A07178

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 8 giugno 2009, n. 67, recante: «Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 19 giugno 2009).

Nell'allegato (articolo 1) alla legge citata in epigrafe, alla pagina 2 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'articolo 1, comma 1, al sesto rigo, dove è scritto: «... del titolo di studio di *scuola seconda Italianariore*.», leggasi: «... del titolo di studio di *scuola secondaria superiore*.».

09A07468

Comunicato relativo al decreto 23 aprile 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante: «Aggiornamento del decreto 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2009).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 22, all'art. 2, al comma 1, il punto *c)*, dove è scritto: «*c)* all'allegato III, sezione 1, lettera D, il punto 6 "Elenco delle sostanze lipofile cui», leggasi: «*c)* all'allegato III, sezione 1, lettera D, il punto 6 "Elenco delle sostanze lipofile cui *si applica l'FRF" è sostituito dall'allegato II al presente decreto.*».

09A07408

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-147) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.